



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa tra il Ministro della salute, il Ministro per le politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di sicurezza alimentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio Atti n. 2034 del 17 giugno 2004

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

Nell'odierna seduta del 17 giugno 2004:

PREMESSO CHE:

-l'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che, nella sede della Conferenza Stato-Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie;

-gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

-l'articolo 117, comma 3 della Costituzione, prevede che tra le materie di legislazione concorrente di competenza delle Regioni sono comprese la "*tutela della salute*" e "*alimentazione*";

VISTA la proposta di accordo avanzata dal Ministro della salute e dal Ministro delle politiche agricole e forestali con nota del 9 dicembre 2004 ed esaminata in sede tecnica l'8 e il 21 gennaio 2004 con rinvio per approfondimenti;

VISTA la successiva proposta di accordo trasmessa dal Ministero della salute con nota del 13 maggio 2004;

RILEVATO che la forma giuridica da conferire all'accordo in questione è quella dell'intesa di cui all'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

CONSIDERATO che in sede tecnica, il 3 giugno u.s., i rappresentanti regionali hanno avanzato una proposta di modifica condivisa dai rappresentanti del Ministero della salute e delle politiche agricole e forestali; che questi ultimi hanno proposto di sostituire il testo dell'articolo 5 dell'intesa in oggetto e integrare le premesse dello stesso, su cui i rappresentanti regionali hanno convenuto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Ministro della salute ha proposto di sopprimere all'articolo 1, comma 1 dell'intesa in oggetto le seguenti parole "con caratteristiche di transitorietà fino all'istituzione dell'autorità nazionale per la sicurezza alimentare", e che tale proposta è stata accolta dai Presidenti delle Regioni;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

sancisce

la seguente intesa tra il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati :

PREMESSO CHE :

- il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e prevede, tra l'altro, che l'EFSA operi quale fonte scientifica indipendente di:
 - consulenza, informazione e comunicazione del rischio;
 - consulenza scientifica ed assistenza tecnica in materia di nutrizione umana ai fini della normativa comunitaria, nonché per eventuali azioni ritenute necessarie nelle situazioni di emergenza alimentare;
- sussistono istituzioni ed organismi a livello centrale e territoriale la cui collaborazione è indispensabile per assicurare efficaci livelli di sicurezza alimentare alla popolazione italiana;
- l'attuale presenza in Italia di Istituti e laboratori di ricerca altamente specializzati, consente di avvalersi di varie strutture che possono fornire importanti contributi scientifici;
- va considerata l'esigenza di istituire, nelle more del riassetto organico, con apposito provvedimento legislativo della materia in questione, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare al fine di assicurare un efficace sistema nazionale di coordinamento delle attività per la valutazione del rischio;
- si rende necessario provvedere all'individuazione dell'interfaccia italiana dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, tenuta alla collaborazione con detta Autorità, al fine di assicurare la piena attuazione del regolamento comunitario citato;
- sussiste la necessità di disciplinare con intesa le modalità di attuazione delle previsioni del citato regolamento (CE) 178/2002;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 4 e 14 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, poste in essere dal Ministero della salute e dal Ministero delle politiche agricole e forestali, si provvede al finanziamento delle attività previste dalla seguente intesa, svolte direttamente dai Ministeri o dagli Enti da essi vigilati o dalle strutture ad esse collegate;

si conviene quanto segue

Art. 1

(Comitato nazionale per la sicurezza alimentare)

1. In attuazione del regolamento (CE) 178/2002 in premessa citato è istituito, presso il Ministero della salute, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di seguito denominato Comitato.

Art. 2

(Compiti)

1. Il Comitato di cui all'art. 1 svolge i seguenti compiti:
 - a) garantisce i rapporti con l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002;
 - b) promuove e coordina la definizione di metodi uniformi di valutazione del rischio alimentare;
 - c) propone i metodi per la pianificazione dei programmi di monitoraggio e di sorveglianza:
 - per la vigilanza e controllo della sicurezza dei prodotti agro-alimentari;
 - per la verifica per la corretta applicazione della normativa relativa alla sicurezza alimentare ed alle biotecnologie.
 - d) monitora le attività di sorveglianza nel settore della sicurezza alimentare, valuta e comunica i risultati.
2. Il Comitato, sentita la Consulta di cui al successivo articolo 4, propone agli organi e istituzioni competenti:
 - metodi per l'acquisizione e l'analisi di dati necessari per i compiti di cui al comma 1;
 - indirizzi per l'attività di ricerca e studio sulla sicurezza e sugli aspetti qualitativi degli alimenti;
 - indirizzi per la formulazione di linee guida per gli operatori e per le organizzazioni sulla sicurezza e qualità delle produzioni agro-alimentari;
 - indirizzi per programmi di formazione per gli operatori del settore alimentare;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- indirizzi e metodi per la consultazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori, nonché delle rappresentanze dei settori produttivi e delle altre parti interessate alla sicurezza alimentare
- 3. Il Comitato esamina le problematiche in materia di sicurezza alimentare proposte dal Presidente e dai Vice Presidenti, in relazione alle attività dell'Autorità Europea per la sicurezza Alimentare (EFSA) e a quelle dei corrispondenti organismi degli Stati dell'Unione Europea.

Art. 3

(Composizione del Comitato)

1. Il Comitato, presieduto dal Ministro della Salute o suo delegato, è composto dai seguenti membri:
 - uno designato dal Ministro della Salute;
 - due designati dal Ministro delle Politiche agricole e forestali, di cui uno con funzioni di vice Presidente;
 - quattro designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui uno con funzioni di vice Presidente.
- 2 Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della salute. Il mandato dei membri è quadriennale ed è rinnovabile una volta.
3. La segreteria del Comitato è assicurata dal Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della Salute e dal Dipartimento della Qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, che, con provvedimento congiunto, curano l'organizzazione della segreteria, che ha sede presso il Ministero della salute.
- 4 Il Comitato, approva il regolamento di funzionamento interno e le procedure per la scelta degli esperti scientifici di cui al successivo articolo 4, comma 2, entro 60 giorni dalla data del proprio insediamento.

Art. 4

(Consulta scientifica)

1. Il Comitato si avvale di una Consulta scientifica, composta da:
 - due esperti nominati dal Ministro della salute di cui uno con funzioni di Presidente,
 - due esperti nominati dal Ministro delle Politiche agricole e forestali,
 - sei esperti nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui uno scelto fra i Direttori degli Istituti zooprofilattici;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- il direttore dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);
 - il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).
2. La Consulta scientifica, in relazione ai compiti di cui al successivo comma 4, può avvalersi della collaborazione di esperti scientifici indipendenti competenti nella materia relativa al singolo argomento trattato, anche attivando specifici gruppi di lavoro.
3. Le procedure per il funzionamento della Consulta scientifica e dei gruppi di esperti scientifici e per la loro collaborazione sono contenute nel regolamento di funzionamento interno del Comitato.
4. La Consulta ha il compito di formulare pareri nelle seguenti materie:
- a) additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti;
 - b) additivi, sostanze, mangimi e prodotti destinati alla alimentazione degli animali;
 - c) salubrità nei vegetali, prodotti fitosanitari e loro residui;
 - d) organismi geneticamente modificati;
 - e) prodotti biologici;
 - f) prodotti dietetici, alimentazione, allergie e nutrizione umana;
 - g) pericolo biologico e ambientale;
 - h) residui e contaminanti della catena alimentare;
 - i) salute e benessere animale;
 - l) metodi di produzione, trasformazione, conservazione, confezionamento e trasporto dei prodotti agroalimentari.

Art. 5
(Finanziamento)

1. Ai componenti ed agli esperti del Comitato e della Consulta previsti dalla presente intesa compete esclusivamente il gettone di presenza nella misura e con le modalità previste dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni.

Il Segretario
f.to Carpino

Il Presidente
f.to La Loggia